

STATUTO

della sezione vascolare

della Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SSUM)

I. Denominazione, scopo e sede

Art. 1 Denominazione

¹ Sotto la denominazione «Sezione Vascolare della Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina» è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CC, intesa quale sezione ai sensi dell'art. 5.2 dello statuto della Società Svizzera di Ultrasonologia in Medicina (SSUM).

Art. 2 Scopo

1. L'associazione si prefigge di:
 - a) promuovere il perfezionamento professionale e la formazione continua nel campo dell'ultrasonologia vascolare;
 - b) elaborare e salvaguardare standard di qualità;
 - c) promuovere la ricerca e l'attività scientifica;
 - d) curare i contatti a livello nazionale e internazionale;
 - e) condurre corsi di base e corsi finali per il conseguimento del certificato attitudinale Sonografia, modulo Vascolare;
 - f) valutare i candidati al conseguimento e alla ricertificazione del certificato attitudinale Sonografia, modulo Vascolare (su mandato della SSUM).

Art. 3 Sede

¹ La sede legale dell'Associazione si trova nel luogo di residenza di uno dei membri del Consiglio direttivo della Sezione Navi SGUM, o nel cantone della Segreteria della Sezione.

Art. 4 Gruppi di lavoro e commissione di perfezionamento professionale

1. L'associazione ha quattro gruppi di lavoro:
 - Arterie periferiche
 - Vene periferiche
 - Vasi sopraortali
 - Vasi addominali
2. L'associazione ha una commissione di perfezionamento professionale:
 - la commissione di perfezionamento professionale assegna i corsi di base e i corsi finali.

II. Qualità di membro

Art. 5 Qualità di membro

- 1¹ La sezione è composta da membri ordinari, straordinari e sostenitori.
- 2² I membri ordinari adempiono i requisiti seguenti:
 - sono membri della SSUM;
 - hanno conseguito il titolo federale di medico specialista o un titolo equivalente;
 - soddisfano i criteri di almeno un sottomodulo del modulo Vascolare del programma di perfezionamento professionale della SSUM.
- 3³ Possono essere membri straordinari tutte le persone (anche in formazione) che si occupano professionalmente di sonografia vascolare in medicina, ma non adempiono i criteri di nessun sotto modulo del modulo Vascolare.
- 4⁴ Possono essere membri sostenitori le persone fisiche e giuridiche che sostengono gli scopi della sezione.
- 5⁵ L'affiliazione si richiede presentando domanda scritta alla sezione. Essa deve contenere indicazioni dettagliate concernenti la formazione e l'esperienza in ambito sonografico, nonché la prova del soddisfacimento dei criteri previsti per la corrispondente forma di affiliazione ai sensi dei cpv. 2 e 3.
- 6⁶ La qualità di membro non è trasferibile.

Art. 6 Quota associativa

- 1¹ I membri ordinari, straordinari e sostenitori pagano una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dall'assemblea sociale.
- 2² Alla cessazione della loro attività professionale, i membri ordinari possono essere esonerati dal loro obbligo di pagare la quota associativa. Essi mantengono i diritti spettanti a un membro ordinario.

Art. 7 Perdita della qualità di membro

- 1¹ La qualità di membro si estingue con il decesso della persona fisica o con lo scioglimento della persona giuridica.
- 2² La qualità di membro ordinario si estingue in caso di mancato adempimento dei requisiti di ricertificazione del certificato attitudinale. In assenza di ricertificazione del certificato attitudinale, il membro ordinario diventa automaticamente membro straordinario della sezione e, mediante comunicazione scritta, egli è reso attento del fatto che si estingue contestualmente la qualità di membro ordinario presso la società madre SSUM e che, su richiesta, può ottenere lo statuto di «membro sostenitore della SSUM».

3³ Dimissioni

Le dimissioni dall'associazione devono essere annunciate per iscritto al comitato direttivo, nell'ossequio di un termine di sei mesi per la fine di un anno solare (art. 70 cpv. 2 CC). In situazioni

particolari, per esempio in caso di trasferimento, il comitato direttivo è autorizzato a ridurre questo termine o ad eluderlo.

4. Mancato pagamento della quota associativa

I membri che, nonostante richiamo, sono in arretrato di due quote associative annue, sono considerati di-missionari nell'eventualità in cui, dopo un nuovo invito ad adempiere, non si sono conformati al loro obbligo di pagamento entro un termine di due mesi.

5. Esclusione

Un membro può essere escluso solo per motivi gravi su richiesta del comitato direttivo. L'esclusione è deliberata dall'assemblea sociale con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

III. Organizzazione dell'associazione

Art. 8 Organi della sezione

1. Gli organi della sezione sono:
 - a) l'assemblea sociale
 - b) il comitato direttivo
 - c) l'ufficio di revisione

Art. 9 Assemblea sociale

1. L'assemblea sociale è l'organo supremo della sezione.
2. Convocazione
Essa è convocata dal comitato direttivo della sezione:
 3. - quale assemblea sociale ordinaria annuale;
 4. - quale assemblea sociale straordinaria, su decisione adottata a maggioranza del comitato direttivo, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri.
5. La convocazione per l'assemblea sociale è emanata per iscritto e trasmessa a ogni membro, perlomeno quattro settimane prima della data prevista per l'adunanza.
6. Diritto di partecipazione e di voto / eleggibilità
Il diritto di partecipare all'assemblea sociale spetta a tutti i membri. Solo i membri ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili.
7. Ordine del giorno
Il comitato direttivo della sezione redige l'ordine del giorno e lo trasmette unitamente alla convocazione. Le proposte dei membri saranno prese in considerazione.
8. Diritti
L'assemblea sociale esercita i diritti seguenti:
 - nomina del presidente e dei membri del comitato direttivo;
 - revoca del presidente, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi;

- ammissione di nuovi membri, su proposta del comitato direttivo;
i nominativi di coloro che chiedono l'affiliazione devono essere comunicati nella convocazione all'assemblea sociale. Se vi è opposizione riguardo all'ammissione di un candidato, occorre procedere a una votazione a scrutinio segreto. L'ammissione richiede una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'ammissione quale membro della SSUM avviene in occasione dell'assemblea sociale della SSUM;
- nomina dell'ufficio di revisione;
- esclusione di membri;
- accettazione del rapporto sull'attività del comitato direttivo della sezione e del conto annuale;
- fissazione della quota associativa annua e approvazione del preventivo per l'anno successivo;
- deliberazione sulla modifica degli statuti ai sensi dell'articolo 13.

9. Presidenza

Il presidente della sezione presiede l'assemblea sociale; in caso di suo impedimento gli subentra uno dei responsabili dei gruppi di lavoro. Il presidente nomina uno o più scrutatori.

10. Segretariato

Il segretario redige il verbale dell'assemblea sociale.

11. Elezioni e votazioni

Le votazioni avvengono con voto palese, salvo che perlomeno un terzo dei membri presenti aventi diritto di voto non richieda la votazione a scrutinio segreto.

12. Deliberazioni

In caso di elezioni, al primo turno è richiesta la maggioranza assoluta (metà dei voti validamente espressi + 1); al secondo turno è richiesta la maggioranza relativa (il maggior numero di voti). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, fatti salvi i casi in cui lo statuto prevede una maggioranza qualificata. Le deliberazioni possono essere riconsiderate nel corso della medesima assemblea se i due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto lo richiedono.

13. Assemblea generale

In caso di circostanze particolari che rendano impossibile o notevolmente più difficile un incontro fisico, l'Assemblea generale può svolgersi anche tramite conferenza online o le delibere e le elezioni si possono effettuare anche mediante circolare (lettera, e-mail o piattaforma di voto elettronico). La decisione spetta al comitato esecutivo della sezione vascolare.

È possibile svolgere un'Assemblea generale tramite conferenza online se tutti i soci hanno accesso a Internet e dispongono dei dati di accesso necessari.

Se l'Assemblea generale si svolge tramite conferenza online o le delibere e le elezioni sono effettuate mediante circolare, le convocazioni devono essere accompagnate anche dai documenti rilevanti per il voto.

Art. 10 Comitato direttivo della sezione

1. Composizione

- presidente
- presidente "eletto"
- "past" presidente
- segretario
- cassiere
- più assessori

2. I quattro responsabili dei gruppi di lavoro e i responsabili della commissione di perfezionamento professionale sono ex officio membri del comitato direttivo e assumono una delle funzioni summenzionate.

3. Elezione

Il presidente e i membri del comitato direttivo sono eletti dall'assemblea sociale.

4. Durata del mandato

La durata del mandato del presidente e di tutti i membri del comitato direttivo è di due anni; è ammessa la rielezione.

5. Riunioni del comitato direttivo

Il presidente indice annualmente perlomeno due riunioni del comitato direttivo, oppure lo convoca ogni-qualvolta gli affari lo richiedono, nonché su richiesta di due membri del comitato direttivo. Le riunioni devono essere verbalizzate e il verbale firmato dal suo estensore.

6. Votazioni

Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, salvo che lo statuto non preveda diversamente. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

7. Competenze e doveri

Il comitato direttivo si occupa - ripartendo autonomamente le cariche al suo interno - di tutte le questioni che interessano la sezione, salvo che siano assegnate a un altro organo. Esso ha in particolare le competenze seguenti:

- rappresentare gli interessi della sezione nei confronti della SSUM;
- preparare il preventivo e il conto annuale all'attenzione dell'assemblea sociale e amministrare il patrimonio dell'associazione;
- la sezione si impegna con effetto vincolante mediante firma collettiva a due: quella del presidente e quella del cassiere; per importi fino a CHF 1'000.- il presidente ha firma individuale;
- proporre l'ammissione di nuovi membri ai sensi dell'articolo 5;
- proporre l'esclusione di membri, a condizione che sussistano motivi gravi;
- nominare i membri delle commissioni di perfezionamento professionale e di formazione continua, nonché quelli dei gruppi di lavoro;
- convocare l'assemblea sociale;
- presentare un rapporto sull'attività e sulla situazione economica della sezione, all'attenzione dell'assemblea sociale.

Art. 11 Ufficio di revisione

¹ L'assemblea sociale nomina un ufficio di revisione che verifica e sorveglia le transazioni di cassa e le finanze della sezione. La revisione dei conti deve aver luogo perlomeno una volta l'anno. Il relativo verbale è esibito all'assemblea sociale. L'ufficio di revisione è nominato per un periodo di due anni.

IV. Patrimonio sociale e responsabilità

Art. 12 Patrimonio sociale

¹ Il patrimonio sociale è composto dalle quote associative, dalle eccedenze del conto d'esercizio, da eventuali donazioni, dai contributi agli eventi nonché dai legati.

² Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri dell'associazione.

³ I membri la cui affiliazione si è estinta antecedentemente a un eventuale scioglimento della società non hanno nessun diritto al patrimonio sociale.

V. Revisione dello statuto

Art. 13 Modifica dello statuto

¹ Proposte

Le proposte volte alla modifica dello statuto devono essere sottoposte a tutti i membri dal comitato diretti-vo della sezione o da un sesto dei membri, perlomeno tre mesi prima della data prevista per l'assemblea sociale.

² Le opposizioni e le controproposte devono essere presentate al comitato direttivo perlomeno due mesi prima della data prevista per l'assemblea sociale. Il comitato direttivo provvederà a trasmetterle ai membri, al più tardi un mese prima della data prevista per l'assemblea sociale.

³ Deliberazione

Per essere adottata, ogni modifica dello statuto richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Tutte le modifiche dello statuto devono essere approvate dal comitato della SSUM.

VI. Scioglimento

Art. 14 Scioglimento della sezione

¹ Competenza

Lo scioglimento della sezione può avvenire solo per risoluzione dell'assemblea sociale della sezione, della SSUM, per sentenza del giudice o per legge.

² Deliberazione

Lo scioglimento per risoluzione della sezione deve essere deliberato con decisione adottata perlomeno a maggioranza dei due terzi dei voti espressi in occasione di un'assemblea sociale convocata a tale scopo.

³. Se il quorum summenzionato non è raggiunto, entro un termine di due mesi dovrà essere convocata una seconda assemblea sociale; essa potrà deliberare validamente a prescindere dal numero di membri aventi diritto di voto presenti. Lo scioglimento richiede perlomeno una maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto presenti.

⁴. Se l'associazione è sciolta per risoluzione ai sensi dello statuto, dalla SSUM, per sentenza del giudice o per legge, l'assemblea sociale incarica uno o più mandatarî da essa designati di liquidare il patrimonio della sezione e decide a maggioranza semplice sull'impiego del patrimonio della sezione.

Art. 15 Statuto

¹. Il presente statuto è redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Fa stato la versione in lingua tedesca.

². Lo statuto è stato definito in occasione dell'assemblea costitutiva del 25 giugno 1999 ed è stato approvato dall'assemblea sociale della SSUM il 19 ottobre 2000. Esso entra in vigore con effetto immediato.

³. Lo statuto è stato sottoposto a revisione in data 25 settembre 2005, 12 settembre 2010, 03 novembre 2017 e 02 dicembre 2020.

Aarau, 02 dicembre 2020